

TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE CIVILE

AREA COMMERCIALE

UDIENZA DEL 23.9.2021

All'udienza del 23.9.2021, alle ore 12.25, dinanzi al dott. Giuseppe G. Infantini, sono presenti:

l'avv. Cristina Surico per i proponenti, la quale deduce di avere depositato la proposta di accordo e chiede che vengano effettuati gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 3/2012 e fa presente che la signora Melaccio Maria Altomare ha ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo da parte di Edif s.p.a., già inserita come creditore nel piano, e che Gambarota Miche ha ricevuto la notifica di una cartella esattoriale da parte dell'Agenzia della Riscossione, anche in questo caso per un credito inserito già nel piano.

Sono presenti personalmente anche i proponenti.

E' presente altresì la dott.ssa Ippolita Pellegrini, quale Gestore della Crisi, che deduce di avere depositato la relazione e di avere fatto la comunicazione all'Agenzia delle Entrate di Barletta, al Comune di Barletta e all'Agenzia delle Entrate riscossione.

Il Giudice designato,

Letti gli artt. 10, 11 e 12 della legge n.3/2012

1. Fissa l'udienza del 9.12.2021, ore 11.30, dinanzi a sé (presso l'Ufficio Fallimentare);

2. ordina, a cura della dott.ssa Ippolita Pellegrini (con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1, della legge n.3/2012), la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l.3/2012 (ossia prima dei dieci giorni anteriori alla detta udienza del 9.12.2021), ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto;

3. dispone:

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione (salva la revoca del presente decreto in caso di mancata omologazione) diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

la pubblicazione della proposta e del presente decreto nel registro delle imprese, a cura dell'OCC, dott. dott.ssa Ippolita Pellegrini;



4. **avverte** che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice, saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

che i creditori dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi (dott.ssa Ippolita Pellegrini), dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza del 9.12.2021. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui sia stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori aventi diritto al voto rappresentanti almeno il 60% dei crediti;

che, ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. (dott. ssa Ippolita Pellegrini) provvederà a trasmettere – nei termini che saranno fissati dal Giudice alla udienza del 9.12.2021 - a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano;

5. **stabilisce** che la proposta e il presente decreto siano pubblicati presso il sito istituzionale del Tribunale di Trani, a cura della cancelleria;

6. **manda alla cancelleria** per la pubblicazione di cui al capo n.5 del presente dispositivo e per la comunicazione del presente decreto: a) all'istante; b) all'Organismo di Composizione della Crisi (dott. ssa Ippolita Pellegrini).

Trani, 23.9.2021

Il Giudice designato

dott. Giuseppe Gustavo Infantini

